



# Comune di Cattolica Provincia di Rimini



## VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 25 DEL 27/04/2018**

**RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI SEZ. LAVORO NR. 299/2017 DEL 23/10/2017**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette, del mese di Aprile, nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in Prima convocazione.

Alle ore 21,00 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

| Cognome Nome        | Pr. | Cognome Nome           | Pr. |
|---------------------|-----|------------------------|-----|
| GENNARI MARIANO     | P   | VANNI BRUNO FRANCO     | P   |
| POZZOLI SILVIA      | P   | CALBI MAURO            | P   |
| GIROMETTI FABRIZIO  | P   | MONTANARI ALESSANDRO   | P   |
| BOLOGNA MAURIZIO    | AG  | BENELLI GASTONE        | P   |
| BORESTA MARCO       | P   | VACCARINI FEDERICO     | P   |
| FILIPPINI LUCIO     | P   | SECCHI MARCO           | P   |
| GROSSO SIMONA       | P   | GESSAROLI MASSIMILIANO | P   |
| MARCOLINI FRANCESCO | P   | CECCHINI MARCO         | P   |
| PRIOLI MAURA        | P   |                        |     |

PRESENTI N. 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Silvia Pozzoli

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Silvia Santato.

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli assessori: BATTISTEL FAUSTO ANTONINO, ANTONIOLI VALERIA.

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 21 (proponente: PESCI PATRIZIA) predisposta in data 17/04/2018 dal Dirigente;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 17/04/2018 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 03 RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 17/04/2018 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A;

Relaziona la Dirigente dr.ssa C.M.Rufer.

il dibattito è riportato integralmente nella registrazione audio della seduta del Consiglio Comunale.

Pertanto con i seguenti voti:

- astenuti: nr. 1 (CnC)
- contrari: nr. 5 (L.N.,P.D.)
- favorevoli: nr. 10 (M5S, G.M.)

### D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 21

SETTORE:  
SERVIZIO:  
DIRIGENTE RESPONSABILE:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Richiamate le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

*1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

*a) sentenze esecutive;*

*b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*

*c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*

*d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*

*e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio *“un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”*;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;
- 
- Considerato che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194

Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

- Ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- Considerato che il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;
- Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
- Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;
- Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Premesso che:

- ..Omissis dipendente di ruolo del Comune di Cattolica ha promosso davanti al tribunale di Rimini sezione lavoro ricorso ex art 414 c.p.c. per:
  - accertare e dichiarare illegittimo il comportamento del Comune di Cattolica per il mancato riconoscimento del periodo di assenza dal servizio dal 28/01/2015 al 31/07/2016 ai sensi dell'art. 21 c.7 bis del CCNL 6/7/95 del personale dipendente delle amministrazioni del Comparto Regioni Autonomia locali e ss.mm.ii.;
  - accertare e dichiarare che il periodo di assenza dal servizio di cui ha usufruito la ricorrente è da ricondursi alla previsione di cui all'art. 21 c. 7bis del CCNL 6/7/95 del personale dipendente delle amministrazioni del comparto Regioni ed Autonomie locali e ss.mm.ii.;
  - la condanna del Comune di Cattolica al pagamento dell'intera retribuzione per il suddetto periodo per l'ammontare di € 9.128,14 , quale differenze retributive oltre a quota TFR ed altri emolumenti di legge;
  - la condanna del Comune di Cattolica alla rettifica del periodo di assenza dal servizio di cui

sopra, riconoscendo il più favorevole regime di cui all'art. 21 c. 7 bis CCNL 06,07,1995 e ss.mm.ii. ed escludendolo quindi dal computo dei giorni di assenza per malattia concorrenti a determinare il periodo di comporto previsto dall'art 21 del CCNL citato;

- con sentenza nr 299/2017 pubblicata in data 23/10/2017 il Tribunale di Rimini in funzione di Giudice del lavoro, ha accolto il ricorso e ha condannato l'Amministrazione comunale al pagamento delle spese processuali;
- con comunicazione prot. 41222 del 25/10/2017 il Legale patrocinatore del primo grado di giudizio ha consigliato di interporre appello avverso la sentenza citata in quanto:
  - il Giudice ha trascurato la sentenza della Corte di Cassazione n. 16148/2009 che gli era stata sottoposta ma che non considera in motivazione;
  - il Giudice si è rifatto ad un precedente giurisprudenziale in primo grado del Tribunale di Parma, confermato dalla Corte di Appello di Bologna, relativo ad ipotesi completamente diversa di dipendente del Comparto Sanitario, regolato da un diverso Contratto di Lavoro;
- Rilevato che la Giunta comunale con propria delibera nr. 187/2017 ha autorizzato il Sindaco ad appellare la sentenza al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

Atteso che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

Visto l'Atto di Precetto notificato in data 09/04/2018 dal legale di omissis assunto al prot. Al nr. 13441/2018;

Considerato che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Visto:

- il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori

bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Dirigente del Settore 3 la predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

–

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

#### P R O P O N E

1) – di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

3) – di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore di omissis pari all'importo complessivo così ammontante:

|                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| – Sorte titolo esecutivo                                                  | € 9.128,14  |
| – Interessi legali e rivalutazione monetaria dal 31/01/2016 al 28/02/2018 | € 195,01    |
| – Competenze e spese liquidate in sentenza                                |             |
| – Compenso difensore                                                      | € 2.008,00  |
| – Competenze atto di precetto                                             | € 225,00    |
| – Spese esenti ex art. 15/3 Dpr n. 633/72                                 | € 118,50    |
| – 15% spese generali                                                      | € 334,95    |
| – 4% Cpa                                                                  | € 102,72    |
| – Iva 22% su € 8.611,20                                                   | € 587,55    |
| – TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO                                            | € 12.669,87 |

derivante da sentenza del Tribunale di Rimini nr. 299/2017 del 23/10/2017 e successivo atto di precetto di alla nota prot. 13441/2018 del 09/04/2018 ;

4) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di € 12.669,87 come segue:

- quanto ad € 6.307,21 sul capitolo 4990001 imp. 1860 rp 2016;
- quanto ad € 1.718,62 sul capitolo 4990002 imp. 305 e 352 rp 2017;

quanto ad € 4.644,04 sul capitolo 440001 “Spese ed oneri derivanti da soccombenze in giudizio” del bilancio 2018.

---

## **VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

**IL PRESIDENTE  
SILVIA POZZOLI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
SILVIA SANTATO**

---

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)